



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 77 del 02/10/2019

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE – ANNI 2020-2021-2022

L'anno **duemiladiciannove**, addì **due** del mese di **Ottobre** alle ore **13:00**, nella Sala delle Adunanze , previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	SI
MANFREDINI ANDREA	Assessore	

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale N. 108 in data 19.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle azioni positive 2018/2020;

PRESO ATTO CHE:

– l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

– a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

– a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

– ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.;

– secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui all'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Rilevato che l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dal 1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, confermare la dotazione organica in data odierna e, contestualmente, procedere alla ricognizione del personale in esubero;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente è quella contenuta nell'allegato A) alla deliberazione e che, in tale ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.i;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2020-2022

Visto l'art.33 del DL 34/2019 convertito in legge n°58 del 28.06.2019 che testualmente recita:

Art. 33

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, (della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e (la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,)) e adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. ((2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali». 2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. 2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.))

Rilevato che la popolazione al 31/12/2018 risulta pari a 1541 abitanti con un numero di dipendenti pari a 8 e quindi con un rapporto: 1/193 a fronte di un rapporto definito dal decreto del Ministero dell'Interno 10/04/2017 pari a 1/128 per comuni con popolazione tra i 1000 e i 1999 abitanti;

Visti i margini assunzionali riferiti agli anni 2020-2022 che sono determinati come di seguito riportati:

Anno 2020	100% dei cessati nel 2019
Anno 2021	100% dei cessati nel 2020
Anno 2022	100% dei cessati nel 2021

In merito alle capacità assunzionali degli enti locali l'art.14 bis del DL 4/2019 ha introdotto due novità sostanziali ,la possibilità di sostituire i dipendenti che cessano già nel corso dell'anno (senza attendere l'esercizio successivo) ,ma i reclutamenti possono avvenire soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over , la possibilità di utilizzare le somme residue non ancora utilizzate dei budget dei precedenti 5 anni (in luogo dei 3 precedentemente previsti)con riferimento però alle percentuali di capacità assunzionale esistenti nei singoli esercizi;

Vista la certificazione prodotta dal Responsabile del Settore economico finanziario, e conservata agli atti, dalla quale si evince che:

- nell'esercizio 2019 il Comune di Stagno Lombardo certifica il rispetto delle norme di finanza pubblica rappresentate dal saldo di competenza potenziata e ha provveduto del monitoraggio relativo al II semestre 2018 entro il 31 marzo 2019;
- nell'anno 2018 si è realizzata una riduzione della spesa del personale rispetto a quella del media del triennio 2011-2013 pari ad euro 355.685,37, per euro 11.384,14
- l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% della spesa corrente;
- nell'anno 2019 si prevede una riduzione della spesa del personale rispetto a quella del media del triennio 2011-2013 per circa 8.000,00 euro;
- nell'anno 2020 si prevede una riduzione della spesa del personale rispetto a quella del media del triennio 2011-2013 per circa 2.000,00 euro;

Rilevato che le spesa per il personale prevista per il triennio 2020-2022 sarà determinata come di

seguito indicato:

ANNO 2020	€ 278.000,00
ANNO 2021	€ 278.000,00
ANNO 2022	€ 278.000,00

e dunque inferiore alla media del triennio 2011- 2013 che è risultata pari ad euro 355.685,37;

Considerato che nel triennio 2020-2021-2022, non sono previste nuove assunzioni fatto salvo eventuali sostituzioni da attuare in mobilità volontaria;

Dato atto che non si prevedono nuove assunzioni a tempo determinato;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazioni n° 38/2011; n° 39/2011 n° 87/2011 e n° 88/2011;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 12.12.2018 prot. n. 4715;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, la dotazione organica, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, la funzionalità dei servizi che devono essere resi, l'efficienza e l'ottimizzazione dei processi organizzativi gestionali;

2) di prendere atto che in base alla dotazione organica, approvata, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero in quanto a fronte di una previsione come da circolare del Ministero dell'Interno di n° 12 unità di personale in rapporto al numero di abitanti la dotazione organica vigente prevede numero 8 unità di personale dipendente;

3) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

4) di dare atto che:

a) la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, e così determinata:

ANNO 2020	€ 278.000,00
ANNO 2021	€ 278.000,00
ANNO 2022	€ 278.000,00

rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

b) la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto risulta coerente con la nuova dotazione organica determinata;

c) il presente provvedimento potrà essere periodicamente aggiornato e/o modificato secondo le future esigenze;

5) di trasmettere la presente deliberazione alle RSU e alle organizzazioni sindacali;

6) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

7) di comunicare l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

8) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare, nell'apposita sottosezione di primo livello denominata "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico".

SUCCESSIVAMENTE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Roberto Lazzari
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Malvassori
Firmato digitalmente